

STATUTO DEL COMITATO RIFIUTI ZERO VALLE D'AOSTA

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituito il Comitato denominato "Comitato Rifiuti Zero Valle d'Aosta", di seguito denominato "Comitato", con sede nell'ambito territoriale del Comune di AOSTA.
- 2) Il Comitato non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale.
E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 4.
- 3) La durata del Comitato è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) Il Comitato è apartitico.
- 2) Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
- 3) Il Comitato si propone come associazione socioculturale e ha lo scopo principale di studiare soluzioni di gestione dei rifiuti adatte al contesto valdostano nella direzione della "strategia rifiuti zero".
- 4) Il Comitato promuove azioni di informazione e di sensibilizzazione della popolazione volte a ridurre la produzione di rifiuti, a intraprendere azioni di riutilizzo dei beni di consumo e di raccolta differenziata.
- 5) Il Comitato si propone di divulgare conoscenze scientifiche e metodologiche per intraprendere scelte consapevoli e condivise in materia di rifiuti, consumi, produzioni industriali e commerciali.
- 6) Il Comitato si avvale di esperti e di consulenti per analizzare i possibili scenari di gestione dei rifiuti.
- 7) Il Comitato si pone in rete con i Comitati Nazionali Rifiuti Zero.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:

- effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
- organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
- progettare e gestire progetti ed iniziative ed attività coerenti con le finalità di cui ai punti dal 2 al 7 del presente articolo.

Il Comitato ha quindi l'obiettivo di far sì che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche ambientali e sociali.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote annuali e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati testamentari;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;

- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, (società, imprese, associazioni, ecc,) che perseguano finalità obiettivi ed attività non in conflitto con gli scopi statutari richiamati all'articolo 2 del presente statuto;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.
- 3) L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni.

Art. 4 **Avanzo di Gestione**

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato.

Art. 5 **Soci**

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri del Comitato tutti i soggetti persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto.

Art. 6 **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a socio è subordinata :
- a) alla presentazione di apposita domanda scritta o con qualunque altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc) da parte degli interessati ;
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa (se richiesta).
- 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato, o con qualunque altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc)
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
- mancato versamento della eventuale quota associativa richiesta;
 - comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 7 **Doveri e diritti degli associati**

- 1) I soci sono obbligati:
- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.;

- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
 - c) a versare la quota associativa annuale (se richiesta) di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
- 3) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
- 4) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà del Comitato.

Art. 8

Organi del Comitato

- 1) Sono organi del Comitato:
- a) L'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Collegio dei probiviri;
 - d) il Presidente.
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
- 3) Ai componenti il direttivo verranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute nella loro attività di consiglieri e regolarmente documentate

Art. 9

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare:
- a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri;
 - c) nomina il Presidente, il Vice presidente e il segretario;
 - d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, una per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed una seconda per la presentazione delle attività svolte nell'arco dei primi sei mesi. E ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti;
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della convocazione.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

- 7) L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 8) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
- 9) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni.

Art. 10 **Il Consiglio Direttivo.**

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore 9, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a due mandati, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo mandato.
- 2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio nomina altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Al Consiglio Direttivo spetta di:
- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) deliberare l'esclusione e il recesso dei soci;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
- 5) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
- 6) La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 8) A maggior garanzia dei valori associativi di cui all'articolo 2 dello statuto nei confronti dei terzi, tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di cariche elettive e di rappresentanza in seno ad organismi e movimenti partitici.

Art. 11 **Il Presidente**

- 1) Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva

Art. 12
Collegio dei probiviri

1) Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

2) Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo del Comitato o di singoli Soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi del Comitato, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi del Comitato, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 13
Clausola di incompatibilità

Nessun amministratore pubblico può essere eletto ad una carica sociale del "Comitato Rifiuti Zero Valle d'Aosta".

Art. 14
Norma finale

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 15
Norme di riferimento

1) Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.